



CITTÀ DI MINERBIO
PROVINCIA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 05/11/2009

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Indice generale

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto e finalità
- Art. 3 Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi
- Art. 4 Forme di gestione degli impianti sportivi
- Art. 5 Attività sportive realizzate negli impianti
- Art. 6 Utilizzo degli impianti gestiti in economia dall'Amministrazione
- Art. 7 Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi
- Art. 8 Affidamento diretto della gestione degli impianti sportivi
- Art. 9 Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualificati soggetti terzi mediante selezione
- Art. 10 Requisiti per la partecipazione alle procedure (diretta o per selezione) per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi
- Art. 11 Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi
- Art. 12 Formalizzazione del rapporto convenzionale tra Amministrazione e soggetto individuato come affidatario della gestione di impianti sportivi
- Art. 13 Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione
- Art. 14 Bilancio della gestione degli impianti sportivi
- Art. 15 Disposizioni transitorie e di rinvio
- Art. 16 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Allegati al regolamento

Allegato A – Classificazione degli impianti sportivi (art. 3, comma 2)

ART.1

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per *Amministrazione*, il Comune di Minerbio;
- b) per *impianto sportivo*, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia afferente ad istituzioni scolastiche;
- c) per *attività sportiva*, la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo e rieducativo;
- d) per *forme di utilizzo e forme di gestione*, rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi;
- e) per *concessione in uso*, il provvedimento con il quale l'Amministrazione comunale autorizza l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- f) per *tariffa*, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione comunale o al gestore dell'impianto.

ART. 2

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

2. Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare le strutture destinate allo sport ed all'attività motoria.

3. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

4. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive operanti sul territorio comunale;
- realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- incentivare e perseguire una conduzione economica degli impianti per responsabilizzare tutti i fruitori con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

Art. 3

TIPOLOGIE ED ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati in:

- a) *impianti di interesse cittadino*, con rilevanza d'uso pubblico sociale riferibile all'intera città;
- b) *impianti di base*, con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale;
- c) *impianti afferenti ad istituzioni scolastiche*, soggetti a particolari modalità di utilizzo.

2. La prima individuazione degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente comma 1 è stabilita nell'allegato A al presente regolamento e può essere rivista periodicamente con provvedimento della Giunta comunale.

3. Gli *impianti di interesse cittadino* hanno struttura articolata o complessa e sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello cittadino esistenti nel territorio, anche per attività a livelli agonistici espresse in ambito comunale ed allo svolgimento di manifestazioni rilevanti.

4. Gli *impianti di base* hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-ricreative, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale. La fruizione degli impianti di base è normalmente libera da parte della cittadinanza.

5. Gli *impianti afferenti ad istituzioni scolastiche*, destinati in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività rispettandone i requisiti di igiene e sicurezza.

6. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

Art. 4

FORME DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi della Città di Minerbio possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) direttamente dall'Amministrazione, *in economia*;
- b) mediante *affidamento in gestione ad associazioni sportive locali singole o associate fra loro*;
- c) mediante *affidamento in gestione a soggetti diversi* da quelli di cui al precedente punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale;
- d) mediante *affidamento a strutture strumentali/operative comunali appositamente costituite*, intendendosi per tale associazioni, fondazioni, aziende speciali, società di capitali o patrimoniale interamente pubbliche o partecipate dall'Amministrazione, oppure società costituite dall'Amministrazione per la gestione del patrimonio immobiliare che abbiano nel loro oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.

2. L'affidamento in gestione viene effettuato direttamente od a seguito di procedura di selezione del soggetto gestore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della L.R.11/2007.

3. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.

L'affidamento in gestione è regolato in tutti i suoi aspetti, in particolare per quelli patrimoniali, di responsabilità, di funzionamento, da un atto negoziale stipulato fra l'Amministrazione ed il gestore denominato "convenzione" che presenta i contenuti di cui al successivo art. 12.

Art. 5

ATTIVITÀ SPORTIVE REALIZZATE NEGLI IMPIANTI

1. Sono considerate quali attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza; quali attività sportive di interesse pubblico, le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o da Enti di promozione sportiva.

Art. 6

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI GESTITI IN ECONOMIA DALL'AMMINISTRAZIONE

1. L'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione è consentito ad Associazioni, Società sportive e singoli cittadini, mediante il pagamento di una tariffa predeterminata con provvedimento della Giunta comunale.

2. Per l'utilizzo di carattere continuativo da parte di associazioni, di società sportive e gruppi occasionali di cittadini organizzati è normalmente stabilita la concessione dell'impianto, sempre a fronte del pagamento della tariffa, mediante la stipula di apposita convenzione approvata con provvedimento della Giunta Comunale. La convenzione disciplina il regime della responsabilità, delle modalità di utilizzo e di pagamento, le funzioni di custodia, manutenzione e di pulizia dei locali, la polizza assicurativa obbligatoria per danni all'impianto e la polizza RC per i fruitori ed eventuali terzi.

Art. 7

SOGGETTI POTENZIALI AFFIDATARI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, anche per quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 e fatte salve le altre modalità indicate nell'art. 4 del presente regolamento, è riservato in via preferenziale alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, che effettuino la loro attività prevalentemente sul territorio comunale in possesso dei requisiti indicati dal successivo art. 10.

2. Nell'ambito delle procedure di affidamento diretto o di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

Art. 8

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'Amministrazione può affidare direttamente ai soggetti di cui all'art. 7 la gestione degli impianti a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel territorio comunale.

2. L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma esplicita le motivazioni che inducono l'Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 9

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE SELEZIONE

1. Qualora ne ricorrano le necessità, ad esempio in presenza di complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei o di impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale, in alternativa all'affidamento diretto di cui al precedente art. 8, l'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 7.

2. La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza .

3. La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1 può essere effettuata anche con procedura negoziata, preceduta da gara informale o diretta, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e delle persone anziane nelle attività sportive.

4. L'affidamento in gestione avviene secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo l'impianto e le attività oggetto della gestione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche prestazionali e funzionali delle attività, i servizi complementari, il prezzo.

Art. 10

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE (diretta o per selezione) PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi disciplinata dall'art. 9, i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. In ogni caso i soggetti partecipanti alle procedure di affidamento diretto o di selezione, preventivamente iscritti all'albo comunale delle associazioni devono dimostrare di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive della Città di Minerbio nelle proprie attività.

Art. 11

MODALITÀ PARTICOLARI DI GESTIONE CONNESSE A INVESTIMENTI DI SOGGETTI TERZI

1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

- a) procedure di finanza di progetto (project financing);
- b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
- c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico/privato.
- d) le conseguenti convenzioni di gestione vengono approvate nel rispetto dell'art. 5 comma 3 lett. C della L. R. 11/2007.

Art. 12

FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTO INDIVIDUATO COME AFFIDATARIO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

1. La convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario in base alle procedure di cui all'art. 8 o all'art. 9 presenta gli elementi di cui all'art. 5 della L.R.11/2007 e la sua approvazione è di competenza del Consiglio Comunale.

2. Gli introiti della gestione sono normalmente incassati e trattenuti dal soggetto gestore. La convenzione può prevedere la corresponsione di un contributo da parte dell'Amministrazione a copertura parziale delle spese di funzionamento.

3. La convenzione è strutturata in modo tale da poter consentire controlli e verifiche sulla gestione degli impianti affidati in base a quanto previsto dal successivo art. 13.

4. La convenzione può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:

- a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;
- b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall'Amministrazione in conformità alla normativa vigente e per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

5. La durata delle convenzioni relative agli affidamenti in gestione degli impianti comunali non può superare il periodo massimo di anni 5 (cinque).

Art. 13

VERIFICHE E CONTROLLI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI IN GESTIONE

1. L'amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi.

2. La definizione delle metodologie e degli strumenti per i controlli e per le verifiche è precisata nelle convenzioni stipulate dall'Amministrazione con i soggetti gestori.

3. Le convenzioni possono prevedere anche metodi di verifica della qualità percepita dagli utenti.

Art. 14

BILANCIO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. La gestione degli impianti sportivi è oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione, in collaborazione con il soggetto affidatario o gestore in concomitanza del bilancio consuntivo annuale delle associazioni.

2. Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie dell'analisi di cui al precedente comma 1 sono configurate nelle convenzioni di gestione o nei contratti di servizio.

Art. 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO

1. L'Amministrazione adeguerà ad eventuali norme legislative regionali adottate in relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disposizioni del presente regolamento qualora le stesse dovessero risultare incompatibili o incoerenti.

2. Le disposizioni di cui all'art. 12 esplicano la loro efficacia e vigenza sino all'adozione eventuale di nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica da parte della Regione Emilia-Romagna.

3. Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed i criteri in materia della Città di Minerbio incompatibili con le norme in esso contenute.

Art. 16

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Allegato A

Classificazione degli impianti sportivi (art. 3, comma 2)

Classificazione Impianti sportivi della Città di Minerbio

a) Impianti di interesse cittadino con rilevanza d'uso pubblico sociale riferibile all'intera città o anche in ambito sovraterritoriale

- Campo da baseball – via Don Zamboni
- Campo da calcio “Soverini” – via Don Zamboni
- Campo da calcio “Passarini” – via Ronchi Inferiore
- Campo da calcio “Dall’Ara”- via Fosse
- Pallone coperto tennis – via Don Zamboni
- Pallone sport 2009 – via Don Zamboni

b) Impianti di base con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale:

- Campo da calcio, campo pallavolo e percorso vita - Parco Don Puglisi
- Campo da calcio e campo pallavolo parco - via della Costituzione/Vicolo stradone
- Pista polivalente Passarini - via Ronchi Inferiore
- Pista polivalente - via Don Zamboni

c) Impianti scolastici:

- Palestra scolastica Scuole medie – via Don Zamboni
- Palestra scolastica scuole elementari Minerbio – via Roma
- Palestra scolastica scuola materna “Rita Caldarone” – via Don Zamboni
- Palestra scolastica scuola materna ed elementare – via Ronchi Inferiore